

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Viviana Coffele | Direttore Sanitario f.f. |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AFFERENTE IL PIANO TRIENNALE DELLE DIPENDENZE 2024-2026 DENOMINATO TELEMEDICINA VR 9.2

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende approvare l'accordo di collaborazione con l'Ente del Terzo Settore per la realizzazione del progetto di Telemedicina VR.9.2

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1396 del 20 novembre 2023 è stato approvato il Piano Triennale per le Dipendenze 2024 -2026;
- con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale n. 791 del 5 agosto 2024 sono stati approvati i Piani Operativi aziendali per le Dipendenze delle Aziende ULSS del Veneto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 971 del 26/09/2024 l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha preso atto dell'approvazione del Piano Operativo Aziendale per complessivi euro 645.694,00, ha recepito il finanziamento regionale e ha incaricato il Direttore f.f. della UOC Dipendenze Verona e il Direttore della UOC Dipendenze Bussolengo Legnago di disporre l'avvio delle attività inerenti e conseguenti il Piano Operativo Aziendale per le Dipendenze, anche con il coinvolgimento delle Comunità Terapeutiche Accreditate del territorio aziendale, già opportunamente coinvolte in quanto facenti parte del Comitato Operativo di Dipartimento come nucleo ristretto esecutivo;
- il Piano Operativo Aziendale ULSS 9 Scaligera prevede le seguenti Progettualità territoriali:
 - GO-SAFE 24-26;
 - ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIE (AGiF);
 - FUORI DAI MARGINI;
 - TELEMEDICINA VR.9.2;
- per la realizzazione delle Progettualità Territoriali sopra elencate e previste dal Piano Operativo Aziendale per le Dipendenze l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha attivato una procedura di coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") nell'ambito di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 20/02/2025 è stato approvato l'elenco degli ETS invitati a

partecipare al Tavolo di co-progettazione per le Progettualità Territoriali GO-SAFE 24-26, ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIE (AGiF) e FUORI DAI MARGINI e si è preso atto dell'assenza di domande di partecipazione per la Progettualità Territoriale TELEMEDICINA VR.9.2;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 07/04/2025 l'Azienda ULSS9 Scaligera ha pubblicato l'Avviso per l'attivazione di un partenariato con ETS ai fini di una co-progettazione per la gestione del Piano Triennale per le Dipendenze 2024 – 2026 – DGR 1396/2023, con riferimento alla linea progettuale 4 – Telemedicina VR 9.2, stabilendo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione e della proposta progettuale;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 551 del 06/05/2025 è stato tra l'altro disposto di incaricare il Direttore f.f. dell'UOC Dipendenze Verona del coordinamento generale con riferimento alle progettualità realizzate dagli Enti del Terzo Settore per tutta la durata del Piano Triennale per le Dipendenze 2024-2026;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 12/05/2025 è stata nominata la Commissione Tecnica per la verifica della regolarità formale delle domande pervenute nei termini previsti dall'avviso e per la valutazione delle proposte progettuali;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 09/07/2025 si è preso atto del Verbale della Commissione Tecnica e sono stati incaricati i Direttori delle UOC Dipendenze di istituire il Tavolo di Co-progettazione e di invitare a parteciparvi l'ETS Cooperativa Sociale CE.I.S. di Verona per l'elaborazione del progetto definitivo con riferimento alla Linea progettuale 4 TELEMEDICINA VR.9.2 del Piano Operativo Aziendale ULSS 9 Scaligera;

Considerato che:

- con nota Prot. Azienda ULSS 9 Scaligera n. 130460 del 18/07/2025 si è costituito il Tavolo di co-progettazione con l'Ente del Terzo Settore per la stesura del progetto definitivo per la Linea progettuale 4 TELEMEDICINA VR.9.2;

Richiamati:

- il primo comma dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore che recita: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";

- l'art 119 del D.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

Viste le Linee Guida n. 17 di ANAC "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 382/2022, che al punto 2.1 prevedono l'estraneità all'applicazione del Codice degli Appalti delle forme di co-progettazione attivate con Enti del Terzo Settore e, al punto 2.3 prevedono la tracciabilità dei relativi flussi finanziari;

Ritenuto opportuno:

- approvare l'Accordo di collaborazione tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'Ente del Terzo Settore Cooperativa Sociale CE.I.S. di Verona per la Linea progettuale 4 – Telemedicina VR 9.2 e l'accordo per la nomina del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale

- prendere atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo 2025 e successivi si terrà conto della spesa conseguente al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio- Sanitari per quanto di competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Accordo di collaborazione tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'Ente del Terzo Settore Cooperativa Sociale CE.I.S. di Verona per la Linea progettuale 4 – Telemedicina VR 9.2 e l'accordo per la nomina del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale della sottoscrizione del suddetto Accordo di collaborazione;
4. di incaricare il Direttore f.f. dell'UOC Dipendenze Verona del coordinamento generale con riferimento alla progettualità realizzata dall'Ente del Terzo Settore per tutta la durata del Piano Triennale per le Dipendenze 2024-2026;
5. di prendere atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo 2025 e successivi si terrà conto della spesa conseguente al presente provvedimento;
6. di incaricare la UOC Direzione Amministrativa Territoriale della pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Sanitario f.f.
dott. Viviana Coffele

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE PER LE DIPENDENZE 2024-2026

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS 9 Scaligera) con sede legale a Verona in Via Valverde 42 – 37122 Verona (C.F. 02573090236), nella persona del Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale;

E IL SOGGETTO PARTNER DEL TERZO SETTORE ETS

- Cooperativa Sociale CEIS Verona, con sede a Verona, piazzetta Santo Stefano,8 – 37129 Verona – CF 02906920232;

nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Premesso che:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:
 - all'Art. 1, comma 1,: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione"
 - all'Art 1, comma 5: "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
 - all'Art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi – le PA possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 prevedono che la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che:
 - in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., l’art. 55 del Codice del Terzo Settore(CTS) realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328)
 - l’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore (ETS) nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice del terzo settore;
 - gli Enti del terzo settore sono identificati dal Codice del terzo settore come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli Enti del terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice del terzo settore, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale;
 - gli Enti del terzo settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”;
 - si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del terzo settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;
 - il modello configurato dall’art. 55 Codice del terzo settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti

a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;

- con le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di coprogettazione;
- la co-progettazione, avendo per oggetto la definizione progettuale d’iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica, fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale e non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetti partner;

Considerato che:

- con DGR n. 1396 del 20 novembre 2023 la Regione Veneto ha approvato il Piano Triennale per le Dipendenze 2024 – 2026;
- con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale n. 791 del 5 agosto 2024 sono stati approvati i Piani Operativi aziendali per le Dipendenze delle Aziende ULSS del Veneto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 971 del 26/09/2024 l’Azienda ULSS 9 Scaligera ha preso atto dell’approvazione del Piano Operativo Aziendale per complessivi euro 645.694,00, ha recepito il finanziamento regionale e ha incaricato il Direttore della UOC Dipendenze Verona e il Direttore della UOC Dipendenze Bussoleto-Legnago di disporre l’avvio delle attività inerenti e conseguenti il Piano Operativo Aziendale per le Dipendenze, anche con il coinvolgimento delle Comunità Terapeutiche Accreditate del territorio aziendale, già opportunamente coinvolte in quanto facenti parte del Comitato Operativo di Dipartimento come nucleo ristretto esecutivo;
- il Piano Operativo Aziendale ULSS 9 Scaligera prevede le seguenti Progettualità territoriali:
 - “GO-SAFE 24-26”;
 - “ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIE (AGiF)”;
 - “FUORI DAI MARGINI”;
 - “TELEMEDICINA VR.9.2”;
- - per la realizzazione delle Progettualità Territoriali sopra elencate e previste dal Piano Operativo Aziendale per le Dipendenze l’Azienda ULSS 9 Scaligera ha attivato una procedura di coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) nell’ambito di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 211 del 20/02/2025 è stato approvato l'elenco degli ETS invitati a partecipare al Tavolo di co-progettazione per le Progettualità Territoriali GO-SAFE 24-26, ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIE (AGiF) e FUORI DAI MARGINI e si è preso atto dell'assenza di domande di partecipazione per la Progettualità Territoriale TELEMEDICINA VR.9.2;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 07/04/2025 l'Azienda ULSS9 Scaligera ha pubblicato l'Avviso per l'attivazione di un partenariato con ETS ai fini di una co-progettazione per la gestione del Piano Triennale per le Dipendenze 2024 – 2026 – DGR 1396/2023, con riferimento alla linea progettuale 4 – Telemedicina VR 9.2, stabilendo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione e della proposta progettuale;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 12/05/2025 è stata nominata la Commissione Tecnica per la verifica della regolarità formale delle domande pervenute nei termini previsti dall'avviso e per la valutazione delle proposte progettuali;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 09/07/2025 si è preso atto del Verbale della Commissione Tecnica e sono stati incaricati i Direttori delle UOC Dipendenze di istituire il Tavolo di Co-progettazione e di invitare a parteciparvi l'ETS Cooperativa Sociale CE.I.S. di Verona per l'elaborazione del progetto definitivo con riferimento alla Linea progettuale 4 TELEMEDICINA VR.9.2 del Piano Operativo Aziendale ULSS 9 Scaligera;
- con nota Prot. Azienda ULSS 9 Scaligera n. 130460 del 18/07/2025 si è costituito il Tavolo di co-progettazione con l'Ente del Terzo Settore per la stesura del progetto definitivo per la Linea progettuale 4 TELEMEDICINA VR.9.2;

Richiamata la Progettualità territoriale denominata **TELEMEDICINA VR.9.2** nella stesura finale di cui al Prot. n. 0185499/2025, che allegata al presente accordo ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2 della L.106/2016";

Ravvisata l'opportunità e la sussistenza dei presupposti nel caso specifico di applicare le norme in materia di procedimento amministrativo di cui all'art 11 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., con l'obiettivo di regolamentare e definire le modalità di interazione fra il soggetto partner e l'Azienda ULSS 9 Scaligera;

Richiamato l'art 11 della L. 241/90 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";

Richiamati, altresì:

- il primo comma dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore che recita: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";

- l'art 119 del D.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

Viste le Linee Guida n. 17 di ANAC "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 382/2022, che al punto 2.1 prevedono l'estraneità all'applicazione del Codice degli Appalti delle forme di co-progettazione attivate con Enti del Terzo Settore e, al punto 2.3 prevedono la tracciabilità dei relativi flussi finanziari;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto ed obiettivi dell'accordo

Funzione dell'accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la co-progettazione e cogestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull'assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato non profit delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi co-progettati.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera si avvale dei soggetti del terzo settore sopra citati quali partner attuatori del Piano Operativo Aziendale per le Dipendenze con riferimento alla Progettualità inerente le azioni territoriali del Progetto **TELEMEDICINA VR.9.2** (di seguito solo "Progetto") che allegato al presente accordo di collaborazione nella stesura definitiva, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Impegni delle parti dell'accordo di collaborazione: obblighi dell'ETS e dell'Azienda ULSS 9 Scaligera

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto instaurato con il medesimo atto, di cui all'art. 1, per la co-progettazione dei servizi, interventi e attività di cui all'articolo stesso e per relativa attuazione in partenariato pubblico privato sociale e in logica di sussidiarietà. In particolare, l'ETS si impegna, in conformità al progetto definitivo allegato e al relativo piano economico finanziario a:

- assumere il coordinamento dei vari interventi ed attività;
- essere interlocutore privilegiato in ordine ai risultati dei progetti, ai tempi di realizzazione, ad eventuali richieste di rimodulazione ed audit fissati dalla Azienda ULSS 9 Scaligera;
- presentare la rendicontazione ed emettere la nota di addebito dei costi sostenuti con annesse pezze giustificative.

I Responsabili di Progetto dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e i membri del Gruppo Tecnico di Coordinamento del Piano Operativo Aziendale si impegnano, a loro volta, a:

- coadiuvare, ove necessario, il coordinamento degli interventi e delle attività dell'ETS in ottica collaborativa;
- stabilire con l'ETS quali tra gli interventi e le attività previste dal Progetto sono da svolgere presso le sedi dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'eventuale disponibilità di strumenti e dispositivi utili al raggiungimento degli obiettivi;
- monitorare congiuntamente all'ETS lo stato e i tempi di realizzazione del Progetto;
- verificare progressivamente la rendicontazione che sarà presentata fornendo all'ETS, ove necessario, i chiarimenti che si rendessero indispensabili;

- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni previsti dal Progetto, dal piano economico finanziario e dal presente accordo di collaborazione.

Articolo 3 - Obblighi dell'ETS

L'ETS realizzerà il Progetto secondo quanto dettagliato nella stesura definitiva elaborata al Tavolo di co-progettazione e provvederà alle eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento evidenziate dal Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio.

Inoltre, metterà a disposizione le risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.) e quelle descritte nel Progetto.

Nella realizzazione del Progetto l'ETS dovrà provvedere a quanto segue:

- rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali;
- impegno, inoltre, a garantire sempre lo stesso numero di operatori, provvedendo, qualora in corso d'opera si rendesse necessario, alla sostituzione di uno o più di essi con altrettanti operatori in possesso delle medesime qualifiche, titoli ed esperienze professionali;
- all'avvio del Progetto l'ETS dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di personale rispetto a quello definito in sede di progetto, deve essere preventivamente comunicato all'Azienda ULSS 9 Scaligera;
- l'ETS e, per suo tramite, i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e nel codice di comportamento dell'azienda ULSS 9 Scaligera, per quanto compatibili;
- in ossequio all'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, per un valore complessivo uguale o maggiore ad euro 10.000,00, dalle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, l'ETS si impegna alla predetta pubblicazione e dovrà comunicare all'Azienda ULSS 9 Scaligera il link ove dette informazioni sono pubblicate;
- l'ETS si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo e deve procedere a stipulare, in favore del proprio personale, assicurazione INAIL obbligatoria per legge, polizza assicurativa contro gli infortuni e polizza assicurativa per la responsabilità civile.

In ogni caso, ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato, ai cittadini utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile ai partner ed al proprio personale durante l'espletamento del progetto, sarà imputata ai partner stessi, tenendo al riguardo completamente sollevata l'Azienda ULSS 9 Scaligera da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Costituisce allegato e parte integrante e sostanziale del presente accordo il Progetto **TELEMEDICINA VR.9.2** che potrà subire modifiche ed essere rimodulato in considerazione del monitoraggio e della valutazione di cui ai successivi artt. 4 e 5.

Articolo 4 – Condizioni economiche e sistema di rendicontazione delle spese

Il Progetto **TELEMEDICINA VR.9.2** è finanziato dalla DGR n. 1396 del 20/11/2023, recepita con DDG Azienda ULSS 9 Scaligera n. 971 del 26/09/2024. Il budget per la realizzazione del Progetto ammonta a € **15.400,00**. In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della coprogettazione, per la realizzazione degli obiettivi del Progetto gli ETS metteranno a disposizione come co-finanziamento proprie risorse strutturali (strutture, strumenti informatici, attrezzature), risorse umane (personale dipendente, collaboratori, volontari), risorse economiche, altre risorse, che dovranno essere dettagliate puntualmente al Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio e nella rendicontazione. Il rapporto il co-finanziamento e il budget finanziato non potrà essere inferiore al 10%.

Si sottolinea che il budget finanziato costituisce trasferimento di risorse per consentire agli ETS un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità degli ETS partner progettuali per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, le risorse monetarie pubbliche saranno erogate solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. Anche le risorse messe in atto dai partner devono corrispondere a costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai soggetti co-progettanti. I soggetti devono essere in grado di documentare quanto rendicontato.

Si precisa, altresì, che le spese che gli ETS attuatori sosterranno per la realizzazione del progetto, in quanto soggette a rimborso, devono intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera si impegna a liquidare le spese rendicontate entro 60 giorni dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata al parere da parte dei Responsabili dei Progetti, identificati nei Direttori delle U.O.C. Dipendenze Verona e U.O.C. Dipendenze Bussolengo Legnago o loro delegati, previa verifica tecnica da parte dei Referenti dei progetti individuati dall'Azienda ULSS 9 Scaligera.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva la possibilità di rimodulare in aumento o in diminuzione le risorse assegnate ai singoli progetti, nel rispetto del budget complessivo del Piano Triennale delle Dipendenze 2024-2026, sulla base delle valutazioni del Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio del Piano Operativo Aziendale.

Articolo 5 – Il sistema di monitoraggio

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del Piano Operativo Aziendale è istituito un Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio coordinato dal Direttore f.f. UOC Dipendenze Verona e composto da:

Direttore f.f. U.O.C. Dipendenze Verona

Direttore U.O.C. Dipendenze Bussolengo – Legnago

I FO Area Sociale Dipartimento Dipendenze

I FO Professioni Sanitarie UOC Dipendenze Verona

I FO Professioni Sanitarie UOC Dipendenze Bussolengo Legnago

Un Referente Aziendale nominato dal Direttore della UOC Dipendenze di riferimento

Un Referente della UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Un ETS da individuarsi tra gli ETS Capofila delle quattro linee progettuali del Piano.

Il sistema di monitoraggio e di valutazione adottato rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile condurre un'analisi degli interventi realizzati, al fine di documentare lo svolgimento e valutarne l'efficacia, ovvero il rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati e l'impatto sul territorio.

L'attività di monitoraggio e valutazione si articolerà lungo tutto l'arco temporale del progetto riguardando tutti i campi di azione, prevedendo la raccolta e la elaborazione di informazioni al fine di verificare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Il monitoraggio è lo strumento di supporto alle decisioni nel corso dello svolgimento delle azioni del Progetto in co-progettazione. Il monitoraggio ha lo scopo di tenere traccia dei progressi ottenuti dall'azione intrapresa in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed effetti prodotti. I risultati costituiranno la base informativa per la programmazione della successiva annualità.

Come tale, il monitoraggio è quindi un'attività continua, che prevede tre momenti:

- sistema di reportistica (reporting): si tratta di una funzione cruciale attraverso cui fornire ai diversi attori-chiave, report aggiornati sui progressi delle azioni a cura del livello operativo e le eventuali problematiche riscontrate;
- costante revisione: attraverso il monitoraggio si acquisiscono informazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e studiare modifiche, adattamenti e miglioramenti delle attività;
- ri-pianificazione: la fase di attuazione che implica sempre degli scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto
- ri-modulazione del budget e delle azioni in corso d'opera.

Articolo 6 - Durata dell'accordo procedimentale

Il presente accordo ha decorrenza immediata e terminerà il 31/12/2026 come da DGR 1396 del 20 novembre 2023, fatte salve eventuali proroghe, approvate dalla Regione Veneto.

Articolo 7 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Qualora nel corso di svolgimento del Progetto si manifestassero nuove esigenze o si rendessero necessarie per il migliore perseguimento degli obiettivi modifiche o integrazioni al presente accordo di collaborazione, sia proposte dagli ETS, sia dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, queste dovranno essere valutate e autorizzate dal Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio.

Articolo 8 – Privacy

L'Azienda e i soggetti del terzo settore assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

A tal fine i soggetti del terzo settore, responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente accordo, curano che i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dell'accordo stesso. Cura altresì che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti. L'Azienda ULSS 9 Scaligera, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno gli ETS, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, i quali provvederanno a nominare gli incaricati del trattamento. In conformità a quanto sopra, i soggetti del terzo settore provvederanno ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti che, operando in qualità di incaricati, hanno l'accesso ai dati stessi.

Articolo 9 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 22 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico degli enti partner.

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 da:

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Dott. Alessandro Ferronato

Per l'ETS

Cooperativa Sociale CE.I.S. Verona

Dott. Fabio Ferrari

**Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1396 del 20 novembre 2023
Piano Triennale per le Dipendenze 2024-2026**

Piano Operativo Aziendale
Progettualità inerente le azioni territoriali

1. RIFERIMENTI GENERALI:

Azienda ULSS proponente:

ULSS 9

Enti Gestori partner:

Cooperativa CE.I.S. Verona

Denominazione del progetto:

Telemedicina VR.9.2

Area di riferimento:

Area Prevenzione

Area Cura e Riabilitazione

Destinatari:

adolescenti e giovani

famiglie con e senza utente in carico

lungo-assistiti, oltre che soggetti con particolari fragili

Altre Aziende ULSS con cui si
intende cooperare per la
realizzazione del progetto:

Il prodotto progettuale consiste in una Piattaforma che, operando sul Programma regionale Gerky, è potenzialmente utilizzabile da tutti i dipartimenti delle dipendenze del Veneto. Ne consegue che il loro coinvolgimento è previsto nella fase di studio e progettazione.

Comuni e/o Aree Territoriali
Sociali eventualmente
coinvolti

Tutti i componenti privato sociale accreditato del nucleo ristretto del
Dipartimento della ULSS 9 Scaligera

Altri attori sociali e/o altre
istituzioni eventualmente
coinvolti

E' previsto un'attiva partecipazione, alla progettazione e al
monitoraggio delle attività progettuali, della direzione regionale dei
servizi sociali U.O. Dipendenze (peraltro come avvenuto nella
precedente triennalità) al fine di verificare l'esportabilità del
programma negli altri dipartimenti del Veneto

2. PROPOSTA PROGETTUALE:

Introduzione e analisi di contesto (*descrizione sintetica*)

In tempi relativamente recenti si è andata sviluppando in medicina una modalità d'intervento che utilizza le potenzialità del Web: la Telemedicina. Il termine designa una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. La Telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti. E' senz'altro utile ed opportuno sviluppare ed impiegare queste risorse anche nell'ambito delle dipendenze patologiche.

Motivazioni e descrizione della proposta progettuale (*descrizione sintetica*)

Il progetto, facendo riferimento alle Linee di indirizzo Nazionali in Telemedicina divulgate dal Ministero della Salute (Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità 10 luglio 2012), intende dotare il Dipartimento delle Dipendenze della ULSS 9 Scaligera di un sistema di Telemedicina in cui strumenti informatici e organizzativi sono impiegati per far fronte alla modificazione dei bisogni di salute dell'utenza nell'ambito delle dipendenze patologiche. Più precisamente si rende necessario rafforzare l'ambito territoriale di assistenza rendendo più facile e frequente il raggiungimento degli utenti nei loro contesti di vita con interventi personalizzati e calibrati sui bisogni presentati. Migliore qualità dell'assistenza garantendo la continuità delle cure.

Obiettivi generali (per punti)

Gli obiettivi generali del progetto rientrano nell' Area Cura (3.2 punto 9) dell' Allegato A sono due:

- implementare ed integrare gli interventi territoriali di Prevenzione secondaria, Diagnosi, Cura, Riabilitazione e Monitoraggio nelle dipendenze patologiche nel territorio di competenza della ULSS 9 Scaligera;
- migliorare il coordinamento degli interventi e dei servizi delle unità operative pubbliche e del privato sociale accreditato afferenti al Dipartimento delle Dipendenze della ULSS 9 Scaligera

Obiettivi specifici (per punti)

- Garantire la continuità operativa del programma già realizzato per il triennio precedente.
- Implementazione della piattaforma prodotta nella precedente triennalità in particolare nell'area del trattamento terapeutico nella gestione della presa in carico integrata di più servizi.
- Implementazione delle prassi operative dipartimentali per la presa in carico integrata attraverso l'utilizzo del programma informatico di Telemedicina.

Azioni previste per la realizzazione:

- 1 Definire una pianificazione gestionale e contrattuale con le software house per la gestione e manutenzione dei server necessari per il funzionamento dei servizi in cloud;
- 2 Studio e progettazione delle funzionalità del programma per la presa in carico integrata particolarmente centrata sulla gestione del trattamento farmacologico.
- 3 Realizzazione delle implementazioni del programma informatico di telemedicina consistenti nell'ampliamento delle funzionalità del programma regionale Geky

-
- 4 Realizzazione di un interfaccia fra il programma Jedi e il programma Geky tale da consentire un uso di stesse credenziali d'accesso per gli operatori dei servizi pubblici.
-
- 5 Prima fase di sperimentazione ristretta a due servizi del dipartimentali.
-
- 6 Formazione operatori per l'impiego degli strumenti implementati in Telemedicina e web based
-
- 7 Seconda fase di sperimentazione dei sistemi operativi ed organizzativi implementati allargata a tutto il Dipartimento.
-

Modalità di realizzazione delle attività progettuali (descrizione sintetica)

La realizzazione delle attività progettuali avverrà per fasi. Le prime due riguardanti rispettivamente: (a) lo studio e la progettazione dell'implementazione della Piattaforma Informatica e (b) lo studio e la definizione del modello organizzativo dipartimentale adatto all'applicazione delle nuove funzioni della piattaforma per renderli funzionali nei diversi contesti operativi delle unità pubbliche e private. La terza e quarta fase si susseguiranno in rapida sequenza dopo le prime due e riguarderanno rispettivamente (c) la formazione e (d) il funzionamento in forma sperimentale delle nuove funzioni di Telemedicina dipartimentale individuato. La parte conclusiva della seconda fase (sperimentazione) sarà dedicata alla taratura e alle eventuali modifiche del modello in funzione dei feedback sperimentali.

Continuità con il precedente Piano Triennale:

Sì

No

Se sì, indicare la denominazione del precedente progetto:

Telemedicina VR.9

3. RISULTATI ATTESI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Risultati attesi (*descrizione sintetica*)

Migliorare il funzionamento organizzativo del Dipartimento delle Dipendenze in particolare quello del nucleo ristretto.
Incrementare il grado di assistenza alle persone prese in carico dal sistema dei servizi dipartimentali integrando quelli già in essere con le modalità di interventi da remoto come i colloqui a distanza e il monitoraggio dell'andamento degli interventi di cura compresa quella farmacologica.

Indicatori (*corrispondenti agli obiettivi progettuali*)

Obiettivo generale:

Implementare ed integrare gli interventi territoriali di Prevenzione secondaria, Diagnosi, Cura, Riabilitazione e Monitoraggio nelle dipendenze patologiche nel territorio di competenza della ULSS 9 Scaligera;

Indicatore:

Numero interventi di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione erogati dai servizi dipartimentali attraverso il programma di Telemedicina

Grado minimo di raggiungimento:

n. 30

Obiettivo generale:

Migliorare il coordinamento degli interventi e dei servizi delle unità operative pubbliche e del privato sociale accreditato afferenti al Dipartimento delle Dipendenze della ULSS 9 Scaligera.

Indicatore:

Numero di riunioni dipartimentali svolte per mezzo del programma Telemedicina

Grado minimo di raggiungimento:

n. 8

Obiettivo specifico:

Definire una pianificazione gestionale e contrattuale con le software house per la gestione e manutenzione dei server necessari per il funzionamento dei servizi in cloud;

Indicatore:

Contratto di manutenzione

Grado minimo di raggiungimento:

Funzionamento piattaforma per tre anni

Obiettivo specifico:

Implementazione della piattaforma prodotta nella precedente triennalità in particolare nell'area del trattamento terapeutico nella gestione della presa in carico integrata di più servizi.

Indicatore:

Funzionalità di programma per la gestione farmacologica degli utenti seguiti da più servizi (es. SerD e servizio residenziale)

Grado minimo di raggiungimento:

n. 1 funzionalità per la gestione terapeutica integrata

Obiettivo specifico:

Implementazione delle prassi operative dipartimentali per la presa in carico integrata attraverso l'utilizzo del programma informatico di Telemedicina

Indicatore:

Frequenza d'uso degli strumenti informatici

Grado minimo di raggiungimento:

n. 10 videoconferenze fra servizi

4. CRONOPROGRAMMA

Tempistica progettuale (suddivisa per trimestri)

Attività progettuale	2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Azione 1	■											
Azione 2	■	■	■									
Azione 3				■	■	■	■					
Azione 4							■	■				
Azione 5									■	■		
Azione 6										■	■	
Azione 7												■

5. PIANO FINANZIARIO

Voci di spesa totali nel triennio

Voce di spesa	Importo totale
Beni e servizi (realizzazione Piattaforma Informatica, strumentazione informatica, consulenze specialistiche,)	7.600
Personale (personale per ricerca modello organizzativo, progettazione, formazione)	7.000
Segreteria amministrativa	800
Totale spese	15.400

6. COMUNITÀ DI PRATICA

Anche per la realizzazione del presente progetto si ritiene di adottare un approccio fondato sulle comunità di pratica:

Comunità di pratica

Sì

No

Composizione della comunità di pratica (se sì, indicare la composizione)


Nominativo	Professionalità	Struttura di appartenenza
Dott. Fabio Fuolega	dirigente	Direzione Servizi Sociali regione del Veneto
Dott. Emilio Delzotti	dirigente medico	ULSS 9
Marco Savoia	educatore professionale	ULSS 9
Dott. Fabio Ferrari	Psicologo	Cooperativa sociale CE.I.S. Verona

Coprogettazione

Fabio Ferrari

Emilio Delzotti

Marco Savoia



Verona 16.10.2025



ATTO DI NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- in data ha stipulato un CONTRATTO/ACCORDO/CONVENZIONE/ con la ditta/società, con sede in, P.IVA....., Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD-DPO)recapiti di contatto.....(secondo le disposizioni previste dall'art. 38 del GDPR 2016/679) ,avente ad oggetto, per la fornitura e/o l'erogazione del servizio di, con scadenza
- per l'esecuzione del CONTRATTO/ACCORDO/CONVENZIONE e per il compimento delle attività conseguenti, la ditta/società esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

____(inserire il nome della ditta/società)____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione del CONTRATTO/CONVENZIONE/ATTIVITA' riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.



La Ditta/Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- elencare la materia disciplinata.....(servizio o bene O ATTIVITA' dai quali scaturisce un trattamento di dati personali) (es: gestione pagamento stipendi- pagamenti bancari- prestazioni sanitarie- consegna presidi sanitari call center servizi hosting etc...)

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.



Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;



- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell’articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l’accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un’istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell’anno precedente, lo stato dell’arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell’Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema”;
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.



-
-
-
-
-

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [SPECIFICARE IL PERIODO] prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [SPECIFICARE IL PERIODO], dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE



Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI



Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

